



# **LE BASI NORMATIVE DELLA RIFORMA DELLA DISABILITÀ: IL D.LGS. 62/2024**

**Dott. Edmondo Salinaro**

INPS | Direzione centrale salute e prestazioni di disabilità

## Revisione e riordino delle disposizioni in materia di disabilità

Legge delega 22 dicembre 2021 n. 227



Convenzione ONU di New York  
13 dicembre 2006  
Diritti delle persone con disabilità

- **Adozione, entro il 15 marzo 2024**, di uno o più decreti legislativi **per la revisione e il riordino delle disposizioni in materia di disabilità.**



- In particolare:

- ❖ Cabina di **regia dei livelli essenziali delle prestazioni** – LEP (art. 117, comma 2, lett.m, Cost.).
- ❖ **Garante nazionale** della **disabilità**.
- ❖ **Riqualificazione** dei **servizi pubblici**.

- ❖ VALUTAZIONE DI BASE E MULTIDIMENSIONALE

D.Lgs. 62/2024 (analizzato nelle slide che seguono)

## Nuova terminologia in materia di disabilità

Art. 4 D.Lgs. 62/2024

| NUOVA TERMINOLOGIA                                  | TERMINOLOGIA PRECEDENTE                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Condizione di disabilità»                          | Sostituisce la parola «handicap»                                                                                                                       |
| «Persona con disabilità»                            | Sostituisce le parole «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile»              |
| «Con necessità di sostegno elevato o molto elevato» | Sostituisce, ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b), le parole «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità» |
| «Persona con necessità di sostegno intensivo»       | Sostituisce, ove ricorrono, le parole «disabile grave»                                                                                                 |

## Nuova definizione di condizione di disabilità

Art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 62/2024



**Condizione di disabilità:** «una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri».



**Abbandono del mero concetto di perdita di capacità lavorativa** (legge 118/1971), che permane per le prestazioni economiche tradizionali (invalidità civile, cecità, sordità).



## Valutazione di Base – Criteri

Art. 5, comma 3 lett. a) e b), D.Lgs. 62/2024

➤ La **valutazione di Base** è effettuata sulla base delle **classificazioni dell'OMS**:

- ❖ **ICD** («International Classification of Diseases»: elencazione delle menomazioni).
- ❖ **ICF** («International Classification of Functioning, Disability and Health»: descrizione dell'interazione tra individuo e contesto sociale).

➤ **Maggiorenni**:

- ❖ Introduzione del **questionario “WHODAS”** («World Health Organization Disability Assessment Schedule»), **quale strumento integrativo e di partecipazione della persona**, compilato dalla persona maggiorenne con disabilità, che prevede **l'inserimento di notizie su una serie di ambiti di vita** («domini della qualità di vita»: mobilità e autonomia delle attività nella vita quotidiana, partecipazione, lavoro e apprendimento).

➤ **Diritto alle prestazioni in relazione alla necessità di sostegno o sostegno intensivo.**

Individuazione di **4 livelli** di **intensità** del sostegno: **lieve, media, elevata e molto elevata**:

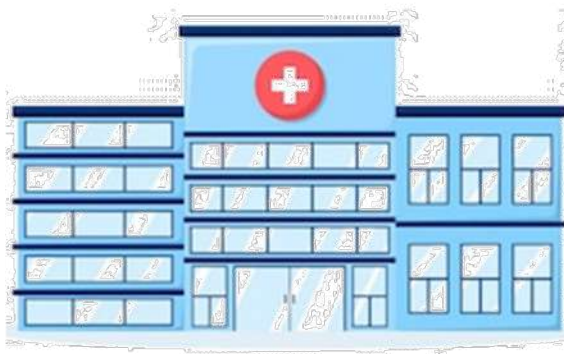
- ❖ L'**intensità** del sostegno di livello «**lieve**» e «**medio**» → Corrisponde al vigente **art. 3, comma 1, della legge 104/1992**.
- ❖ L'**intensità** del sostegno di livello intensivo, «**elevato**» e «**molto elevato**» → Corrisponde al vigente **art. 3, comma 3, della legge 104/1992**.

## ***Inps titolare unico del procedimento (1/2)***

Legge delega 22 dicembre 2021 n. 227

PRIMA

**Procedimento in carico alle ASL**



**Validazione INPS**



## ***Inps titolare unico del procedimento (2/2)***

Legge delega 22 dicembre 2021 n. 227

DOPO

**INPS unico responsabile della Valutazione di Base**



## **Domanda di Valutazione di Base**

Art. 6 comma 1 e art. 8 D.Lgs. 62/2024

- Il **procedimento valutativo di base** si attiva con la trasmissione telematica all'INPS **del certificato medico introduttivo**.
- La **conclusione della Valutazione di base** avviene **entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico**, con le **seguenti eccezioni**:
  - ❖ **15 giorni** nei casi riguardanti **soggetti con patologie oncologiche**.
  - ❖ **30 giorni** nei casi riguardanti **soggetti minori**.
  - ❖ **salva sospensione di 60 giorni (prorogabili, su richiesta, di ulteriori 60 giorni)** per integrazioni documentali o approfondimenti diagnostici.

Le prestazioni economiche (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, indennità di frequenza, pensione ai ciechi assoluti ecc.) continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della riforma ed erogate secondo i criteri medico legali e socio-economici in essere.



## **Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**

Art. 18, comma 1, D.Lgs. 62/2024

### PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE



#### **Finalità**

- Miglioramento **qualità di vita**.
- **Inclusione sociale**.
- **Rimozione ostacoli** alla partecipazione vita sociale.



#### **Enti Garanti**

Deve essere **garantito** da:

- **Stato**.
- **Regioni**.
- **Enti Locali**.



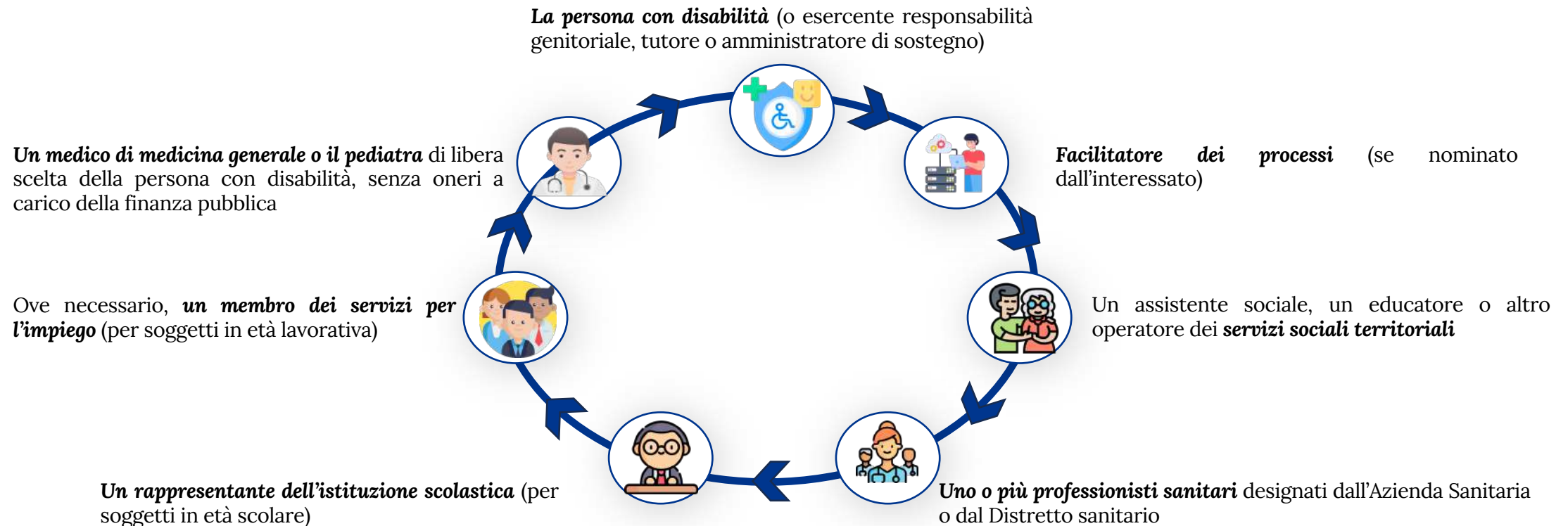
#### **Attore principale**

- **Persona con disabilità** (protagonista di scelte e modifiche del progetto).

## Unità di Valutazione multidimensionale

Art. 24 D.Lgs. 62/2024

- L'**unità di valutazione multidimensionale** elabora il **progetto di vita** secondo la **volontà della persona con disabilità** e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.
- I **componenti necessari** dell'unità di valutazione **sono**:



## **Fasi della Valutazione multidimensionale**

Art. 25 D.Lgs. 62/2024

➤ Di seguito, **le fasi** della valutazione multidimensionale:



## ***Il referente per l'attuazione del progetto di vita***

Art. 29 D.Lgs. 62/2024

➤ **Il referente** per l'attuazione del progetto di vita è incaricato di:



**Realizzare e monitorare** il progetto e dare **impulso all'avvio dei servizi** e interventi previsti.



**Assistere i responsabili** e i **referenti** degli interventi, dei servizi e delle prestazioni.



**Curare il monitoraggio** del progetto, raccogliendo le **segnalazioni** da terzi.



Garantire il **pieno coinvolgimento** della **persona con disabilità** e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche.



Richiedere la **convocazione dell'unità di valutazione** multidimensionale al fine di **rimodulare il progetto di vita**.

## ***Entrata in vigore. Precisazioni***

Art. 40 D.Lgs. 62/2024

***1° gennaio 2027***

### ***Persone anziane ultrasettantenni:***

- L'accertamento della condizione di non autosufficienza;
- L'accertamento della condizione di disabilità connessa ad almeno una patologia cronica e in condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari,

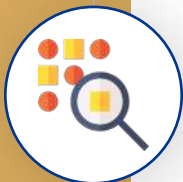
sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (cfr. l'art. 27, comma 11, e l'art. 27, comma 10).

## ***Sperimentazione della riforma***

Art. 33 D.Lgs. 62/2024



Il **periodo** di **sperimentazione** sarà **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026**.



Le **province**, concordate con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, **nelle quali si avvierà la sperimentazione** sono: **Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste**.

A decorrere dal 30 settembre 2025 la sperimentazione sarà estesa anche alle Province di **Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Aosta e alla Provincia autonoma di Trento**.

## ***Le patologie oggetto di sperimentazione***

L'articolo 9, comma 7 bis, del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, aveva circoscritto la sperimentazione alle seguenti patologie:

disturbi dello spettro autistico  
diabete di tipo 2  
sclerosi multipla.



Successivamente, l'articolo 19 *quater*, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024 ha previsto, per tutti i territori della sperimentazione, l'ampliamento della sperimentazione della valutazione di base alle disabilità connesse:

all'artrite reumatoide  
alle cardiopatie  
alle broncopatie  
alle malattie oncologiche.

Con successivi regolamenti verranno definiti i criteri di accertamento della disabilità connessa alle succitate patologie.

## ***Il regolamento della sperimentazione***

- Con Regolamento del **Ministro della Salute**, sentito l'Inps, saranno stabilite ***le modalità per la procedura di sperimentazione della Valutazione di base, nonché la verifica dei suoi esiti (art. 33, commi 1 e 3 del D.lgs. 62/2024.***



## ***I decreti sulle patologie oggetto di sperimentazione***

Regolamenti per definire i criteri della valutazione di base da applicare alle patologie individuate (rif. Il reg. del Ministro della salute di cui all'art. 12, c.1 del d.lgs. 62/2024).

- a) i criteri per accertare l'esistenza e la significatività delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto dell'ICD;
- b) i criteri per accertare se le compromissioni sono di lunga durata;
- c) fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente, l'elenco delle particolari condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo;
- d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la revisione della condizione di disabilità è ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato che attesta la condizione di disabilità (già “verbale”);
- e) le tabelle che portano ad individuare, ai fini delle prestazioni economiche, una percentuale correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate dalla durata compromissione;
- f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione del profilo di funzionamento limitatamente ai cosiddetti “domini”;
- g) i criteri per la definizione della condizione di non autosufficienza;
- h) il complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le compromissioni strutturali e funzionali ostacolano, in termini di capacità, l'attività e la partecipazione;
- i) un sistema delineato per fasce, volto ad individuare l'intensità di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensità;
- l) i criteri per individuare le compromissioni funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria alle certificazioni mediche;
- m) gli eccezionali casi in cui il richiedente può chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti.

Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del procedimento per la valutazione di base.



*Grazie per l'attenzione*